

Civile Sent. Sez. 5 Num. 8869 Anno 2016

Presidente: CHINDEMI DOMENICO

Relatore: CHINDEMI DOMENICO

Data pubblicazione: 04/05/2016

SENTENZA

sul ricorso 5427-2012 proposto da:

COGESA SRL in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA P.LE DELLE BELLE ARTI 2, presso lo studio dell'avvocato GAETANO ANTONIO SCALISE, rappresentato e difeso dall'avvocato LUIGI DI MASSA giusta delega a margine;

- *ricorrente* -

2016

contro

1336

COMUNE DI SULMONA;

- *intimato* -

Nonché da:

COMUNE DI SULMONA in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA FEDERICO CESI 44, presso lo studio dell'avvocato LUCA GIUSTI, rappresentato e difeso dall'avvocato GUIDO BLANDINI giusta delega a margine;

- controricorrente e ricorrente incidentale -

contro

COGESA SRL in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA P.LE DELLE BELLE ARTI 2, presso lo studio dell'avvocato GAETANO ANTONIO SCALISE, rappresentato e difeso dall'avvocato LUIGI DI MASSA giusta delega a margine;

- controricorrente a ricorso incidentale -

avverso la sentenza n. 3/2011 della COMM.TRIB.REG. di L'AQUILA, depositata il 18/01/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/04/2016 dal Presidente e Relatore Dott. DOMENICO CHINDEMI;

udito per il ricorrente l'Avvocato DI MASSA che ha chiesto l'accoglimento;

udito per il controricorrente l'Avvocato BLANDINI che ha chiesto il rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GIOVANNI GIACALONE che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e l'inammissibilità del ricorso incidentale.

5427/12

Fatto

Con sentenza n.03/02/11, depositata il 18.1.2011, la Commissione Tributaria Regionale dell'Abruzzo, accoglieva parzialmente l'appello proposto dalla società COGESA s.r.l., avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di L'Aquila n. 243/03/2008, annullando l'avviso di accertamento ICI, emesso dal Comune di Sulmona, per l'anno 2002, confermandolo per l'anno 2003.

Rilevava al riguardo la Commissione Tributaria Regionale che, a seguito della trasformazione della COGESA da Consorzio a società a responsabilità limitata, la stessa non aveva più diritto all'esenzione ICI, riconoscendo, invece, l'esenzione per l'anno 2002, essendo avvenuta la trasformazione in data 27.12.2002.

La società impugna la sentenza della Commissione Tributaria Regionale deducendo, quale unico motivo, violazione e falsa applicazione dell' art. 7, comma 1, lett. a) D.lgs 504/92, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., ritenendo che l'esenzione ICI sia collegata alla natura pubblica del soggetto proprietario o possessore dell'immobile anche se costituito sotto forma di società di capitali.

Il Comune di Sulmona si è costituito con controricorso, formulando anche ricorso incidentale; chiedendo la conferma dell'accertamento anche per l'anno 2002, non avendo mai svolto la CoGeSa compiti istituzionali, propri dell'ente locale e non avendo, quindi, titolo per l'esenzione.

La società ha presentato controricorso al ricorso incidentale rilevando che, relativamente all'anno di imposta 2002, le finalità istituzionali cui deve essere destinato l'immobile debbano essere quelle dell'Ente locale che dell'originario consorzio è componente e non del Consorzio medesimo.

Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 20.4.2016, in cui il PG ha concluso come in epigrafe.

Motivi della decisione

1. Preliminarmente va rilevata la ritualità del ricorso principale.

La sentenza impugnata è stata depositata in cancelleria in data 18.1.2011 e il ricorso per cassazione è stato notificato in data 27.2.2012 come emerge dall'originale del ricorso.

Il ricorso, nel caso di specie, andava proposto, trattandosi di giudizio intrapreso in primo grado prima del 4.7.09, entro l'originario termine previsto dall'art. 327 cod. proc. civ. e quindi entro un anno — maggiorato della sospensione feriale,— dal suo



deposito.

Tenendo conto della sospensione feriale dei termini, il ricorso risulta proposto nei termini.

2. La questione controversa, oggetto del ricorso principale, concerne la esenzione ICI di una società di capitali (S.R.L.) costituita dal Comune, che ha lo scopo di provvedere allo smaltimento dei rifiuti mediante gestione di un impianto di smaltimento, realizzato dalla Regione, con oneri a carico dello Stato.

La soluzione non può che essere negativa, conformemente a quanto statuito dalla CTR.

L'art. 7 comma 1 lett. à del Decreto Legislativo n. 504.92, reca una elencazione tassativa dei soggetti esenti dal ICI. e una società di capitali, ancorchè costituita tra tra enti pubblici territoriali e non territoriali, non può fruire dell'esenzione, non rientrando tra i soggetti esenti e non essendo possibile una interpretazione analogica della norma agevolativa, trattandosi di norma eccezionale.

Ancorchè gli immobili della società siano destinati a scopi istituzionali, essendo desumibile dallo Statuto, quale unico scopo, "la gestione dell'impianto consortile di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, riciclaggio, produzione composti e RDF", l'esenzione da ICI non può essere estesa anche ad una società di capitali, ancorchè svolgente attività istituzionali, non essendo ciò previsto dalla norma.

3. Il ricorso incidentale del Comune è inammissibile per la nullità della procura che risulta rilasciata dal Sindaco, nella qualità di legale rappresentante del Comune.

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno precisato che "nel nuovo quadro delle autonomie locali, ai fini della rappresentanza in giudizio del Comune, l'autorizzazione alla lite da parte della giunta comunale non costituisce più, in linea generale, atto necessario ai fini della proposizione o della resistenza all'azione, salva restando la possibilità per lo statuto comunale - competente a stabilire i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio ("ex" art. 6, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali, approvato con il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) - di prevedere l'autorizzazione della giunta, ovvero di richiedere una preventiva determinazione del competente dirigente (ovvero, ancora, di postulare l'uno o l'altro intervento in relazione alla natura o all'oggetto della controversia). Ove l'autonomia statutaria si sia così indirizzata, l'autorizzazione giuntale o la determinazione dirigenziale devono essere considerati atti necessari, per espressa scelta statutaria, ai fini della legittimazione processuale

dell'organo titolare della rappresentanza.(Cass. Sez. U, Sentenza n. 12868 del 16/06/2005)

Nel caso in cui l'ente agisca in giudizio, proponendo appello avverso una sentenza totalmente o parzialmente sfavorevole della commissione tributaria regionale, possono configurarsi due diverse situazioni con riferimento alla mancanza del potere rappresentativo da parte del sindaco allorché non sia previamente autorizzato ad agire in giudizio da parte della Giunta .

Occorre, infatti, verificare se lo statuto comunale - competente a stabilire i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio ("ex" art. 6, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali, approvato con il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) - preveda l'autorizzazione della giunta, ovvero una preventiva determinazione del competente dirigente

Ove l'autonomia statutaria si sia così indirizzata, l'autorizzazione giuntale o la determinazione dirigenziale devono essere considerati atti necessari, per espressa scelta statutaria, ai fini della legittimazione processuale dell'organo titolare della rappresentanza. (Cass. Sez. U, Sentenza n. 12868 del 16/06/2005)

Invece, in mancanza di una disposizione statutaria che la richieda espressamente l'autorizzazione alla lite da parte della giunta municipale non costituisce atto necessario ai fini del promuovimento di azioni o della resistenza in giudizio da parte del sindaco. Quest'ultimo, infatti, trae la propria investitura direttamente dal corpo elettorale e costituisce, esso stesso, fonte di legittimazione dei componenti della giunta municipale, nel quadro di un sistema costituzionale e normativo di riferimento profondamente influenzato dalle modifiche apportate al Titolo 5[^] della Parte 2[^] della Costituzione dalla Legge Costituzionale 3/2001 nonché di quelle introdotte dalla L. n. 131 del 2003 con ripercussioni anche sull'impianto del D.Lgs. n. 267 del 2000, il cui art. 50 indica il sindaco quale organo responsabile dell'amministrazione comunale e gli attribuisce la rappresentanza dell'ente (ex multis Cass. 21330/06). Nel caso di specie, l'articolo 14 dello statuto del Comune di Sulmona prevede che spetta alla Giunta deliberare ...d) “ l'autorizzazione ad introdurre o resistere ad un'azione giudiziaria, qualunque sia la magistratura giudicante e il grado di appello” (doc. 2 allegato al controricorso)

Viene, quindi demandata alla giunta comunale, mediante apposita autorizzazione la valutazione dell'ente in ordine all'opportunità di agire in giudizio e quindi, di impugnare la sentenza della commissione tributaria provinciale.

In tal caso l'autorizzazione della giunta comunale costituisce atto necessario, per espressa scelta statutaria, ai fini della legittimazione processuale dell'organo titolare della rappresentanza.

Poiché non emerge dal controricorso tale presupposto legittimante la procura, cioè la relativa delibera autorizzativa della Giunta, la procura deve ritenersi invalida, con conseguente inammissibilità del controricorso e del ricorso incidentale.

Va, conseguentemente, rigettato il ricorso principale e dichiarato inammissibile quello incidentale.

La reciproca soccombenza costituisce giusto motivo per la compensazione delle spese del giudizio di legittimità

PQM

Rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale.

Dichiara compensate le spese del giudizio di legittimità

Così deciso in Roma, il 20.4.2016